



PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLE E PER IL RILASCIO DEI RELATIVI ATTESTATI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 113 del 18 Giugno 2002

- Art. 1 Natura e scopo del Regolamento
- Art. 2 Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Art. 3 Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione
- Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame
- Art. 5 Commissione esaminatrice
- Art. 6 Attività dell'ufficio
- Art. 7 Calendario delle sessioni d'esame
- Art. 8 Programmi d'esame
- Art. 9 Rilascio dell'attestato di idoneità
- Art.10 Sospensione dell'attività di insegnante ed istruttore di autoscuola e revoca dell'abilitazione
- Art.11 Elenco provinciale
- Art.12 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1.Natura e scopo del regolamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 3 lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dall'art. 9 e 10 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole e dal punto 5) dell'Accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 del D.lgs. n°112/98" sottoscritto in data 14 febbraio 2002, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dell'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per conducenti, per quanto di competenza.

Art. 2.Abitazione all'esercizio dell'attività

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida delle autoscuole per conducenti è attestata dal possesso di un certificato di idoneità rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Pistoia, previo superamento di un esame di abilitazione svolto davanti all'apposita Commissione Provinciale di cui all'art.5.
2. Possono essere ammessi all'esame di abilitazione di cui al comma 1 i cittadini italiani o equiparati, che abbiano conseguito la maggiore età, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del D.M. 17 maggio 1995 n°317.

Art. 3. Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione

1. Requisiti di onorabilità: coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge per i titolari di autoscuola;
2. Requisiti professionali: il requisito professionale è soddisfatto con il possesso di:
 - a) per gli insegnanti di teoria: 1) diploma di istruzione media di secondo grado; 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;
 - b) per gli istruttori di guida: 1) la licenza della scuola dell'obbligo; 2) patente di guida della categoria A e D E ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate dall'art. 335 comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; il candidato inoltre non deve essere stato dichiarato non idoneo in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, effettuati entro i due mesi precedenti dalla data dell'istanza.

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame

1. Chi intende sostenere l'esame di abilitazione professionale deve presentare alla Provincia di Pistoia – Servizio Trasporti apposita domanda contenente l'autocertificazione di possesso dei requisiti per l'ammissione.
2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa.
3. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
4. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria secondo l'importo determinato con deliberazione della Giunta Provinciale, che potrà essere aggiornato annualmente

Art. 5. Commissione esaminatrice.

1. Con determina del Dirigente del Servizio Trasporti è istituita una apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola , composta da:
 - lo stesso Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia o un funzionario da lui delegato, a cui compete la Presidenza;
 - un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Pistoia;
 - un esperto esterno nelle materie d'esame in possesso di laurea in ingegneria o architettura
 - un dipendente dell'Amministrazione Provinciale appartenente al Servizio Trasporti, che svolga le mansioni di Segretario.
2. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica 5 anni.
3. Ai componenti della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, di importo pari a 130 euro, onnicomprensivo di tutti gli oneri accessori, aggiornabile periodicamente con deliberazione della Giunta Provinciale.
4. Compiti della Commissione:
 - a) prende atto dell'istruttoria eseguita dal competente Ufficio Provinciale in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b) fissa le date per l'effettuazione delle prove d'esame;
 - c) accerta, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola; al fine della valutazione ogni componente della Commissione ha a sua disposizione 10/30.

Art.6. Attività dell'ufficio.

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate d'ufficio dal Servizio trasporti dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere.
4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.
5. L'ufficio comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con data di spedizione anteriore di almeno 20 giorni rispetto al giorno fissato per l'esame.

Art.7. Calendario delle sessioni d'esame

1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, due volte all'anno.
2. Le sessioni d'esame verranno indette con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti, che sarà affisso all'Albo Pretorio della Provincia e con il quale saranno stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione.

Art.8. Programmi d'esame

3. L'esame di abilitazione per gli insegnanti di teoria consiste in due prove scritte, da svolgersi in un unico giorno, e una prova orale complementare, così articolate:
 - 1) la prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B;
 - 2) la seconda prova scritta, cui sono ammessi unicamente i candidati che abbiano commesso complessivamente non più di tre errori su entrambe le schede, di durata pari a due ore, verte sulla tecnica costruttiva del veicolo e sui suoi elementi costitutivi;
 - 3) la prova orale complementare, cui sono ammessi unicamente i candidati che ottengono una votazione nella seconda prova scritta non inferiore a 18/30, verte sugli argomenti che fanno parte dei programmi di esame per il conseguimento di patente delle categorie A,C,D ed E e dei certificati di abilitazione professionale, integrato con una conoscenza approfondita di nozioni tecniche e su una parte complementare riguardante:
 - a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
 - b) il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
 - c) prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
 - d) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
 - e) cenni sui metodi sperimentali;
 - f) educazione stradale.

L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione anche nella prova orale complementare non inferiore a 18/30.

4. L'esame di abilitazione per gli istruttori di guida consiste in una prova scritta, una prova orale complementare e una prova pratica di guida, così articolate:

- 1) la prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B;
- 2) la prova orale complementare, cui sono ammessi unicamente i candidati che abbiano commesso complessivamente non più di tre errori su entrambe le schede, verte su:
 - a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
 - b) il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
 - c) prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
 - d) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
 - e) cenni sui metodi sperimentali;
 - f) educazione stradale.
- 3) la prova pratica di guida, alla quale sono ammessi unicamente i candidati che ottengono una votazione nella prova orale complementare non inferiore a 18/30, ha una durata non inferiore a 45 minuti e si articola nelle due seguenti prove:
 - a) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
 - b) verifica dell'attitudine a istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando una esercitazione di guida.

L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione anche nella prova pratica di guida non inferiore a 18/30, e la votazione finale risulta dalla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le prove, con arrotondamento all'intero più vicino.

5. Nel caso il candidato intenda sostenere l'esame di abilitazione per insegnante e istruttore nella medesima sessione, il superamento della prima prova scritta e della prova orale complementare per l'abilitazione per insegnante consentono anche l'ammissione alla prova pratica di guida per istruttore.
6. I veicoli di cui al punto 4) del comma 4 devono essere muniti di doppi comandi e devono essere di proprietà del candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.
7. Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso la prova pratica, purché in possesso di patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D.

Art. 9. Rilascio dell'attestato di idoneità

1. L'attestato di idoneità tecnica di insegnante e di istruttore di autoscuola è rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti, sulla base delle risultanze del verbale d'esame a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell'imposta di bollo.
2. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti, e dà facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un'autoscuola autorizzata dalla Provincia competente per territorio, purché il titolare risulti in possesso dell'apposita tessera di appartenenza alla scuola medesima, rilasciata dalla suddetta Provincia.
3. Il Servizio Trasporti della Provincia provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.).

Art. 10. Sospensione dell'attività di insegnante o istruttore di autoscuola e revoca dell'abilitazione

1. Qualora all'insegnante di teoria o all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, al Servizio Trasporti della Provincia.

2. Il Servizio Trasporti dispone la sospensione dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Servizio Trasporti dispone la sospensione dell'attività per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.
4. La revoca del titolo di abilitazione è disposta nel caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art.3 comma 1 o quando venga revocata la patente di cui al medesimo art.3 comma 2.

Art. 11.Elenco Provinciale

1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente Regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato sul sito Web ufficiale dell'Amministrazione e liberamente consultabile on-line.
2. I certificati di abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento conservano la loro validità e possono essere inseriti nell'elenco di cui al comma precedente.

Art.12. Norme finali e transitorie

1. Per l'anno 2002 sarà istituita una sessione d'esame.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.